

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VENITTELLI

Modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica stradale

*Presentata l'8 maggio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di toponomastica stradale è una esemplificazione perfetta degli inutili appesantimenti burocratici che si sono prodotti nel nostro ordinamento. I diversi passaggi da un ente a un altro per l’approvazione di un toponimo (per l’intitolazione di una scuola se ne contano fino a sette) risultano, ormai, una perdita di tempo e un esborso per le casse dello Stato che non hanno più ragione di esistere.

Per questo motivo, abrogando l’articolo 1 e modificando l’articolo 4 della

legge 23 giugno 1927, n. 1188, si investono del controllo degli atti emessi dai comuni solo gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quali enti più aderenti alle argomentazioni storico-culturali che la toponomastica porta da sempre, sia a carattere locale sia a carattere nazionale o internazionale.

La presente proposta di legge, riferendosi solo a questioni procedurali, non implica oneri per lo Stato ma, anzi, produce risparmi di denaro pubblico e di tempi burocratici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 4, secondo comma, le parole: « ministro per l'interno » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

